



Collegio di Garanzia dello Sport  
Prima Sezione

Prot. n. 00495/2022

## IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 127/2021, presentato congiuntamente, in data 1° dicembre 2021, dalla Società Benevento Calcio S.r.l., dalla Società Delfino Pescara 1936 S.p.a. e dal sig. Thiam Pape Samba contro la Lega Italiana Calcio Professionistico (Lega Pro), nonché contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), con notifica effettuata anche alla Lega Italiana Serie B (LNPB) e alla Procura Generale dello Sport presso il CONI, per l'annullamento della decisione della Corte Federale d'Appello FIGC, pubblicata e notificata con C.U. n. 41/CFA del 16 novembre 2021, e della decisione assunta dal Tribunale Federale Nazionale - Sezione Tesseramenti - pubblicata con C.U. 16/TFN del 13 settembre 2021, con le quali è stato respinto il ricorso per l'annullamento del provvedimento, adottato dalla Lega Italiana Calcio Professionistico in data 2 settembre 2021, di reiezione alla variazione di tesseramento del calciatore Thiam Pape Samba, per la violazione del combinato disposto delle norme di cui alle lettere E) ed F) del Comunicato Ufficiale FIGC n. 268/A del 10 giugno 2021, previste per le Società che disputeranno, nella stagione sportiva 2021/2022, il campionato di Serie C; nonché per l'annullamento di ogni altro atto ulteriore presupposto, annesso, connesso e collegato e conseguente.

Dichiara inammissibile il ricorso proposto dal sig. Thiam Pape Samba; rigetta il ricorso proposto dalle Società Benevento Calcio S.r.l. e Delfino Pescara 1936 S.p.a.

Spese compensate.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio in data 22 aprile 2022.

**IL PRESIDENTE e RELATORE**

F.to Vito Branca

Depositato in Roma, in data 22 aprile 2022.

**PER IL SEGRETARIO**

F.to Gabriele Murabito